



Newsletter Aris

n° 661 – 26.11.2024

In vigore la Legge sulla violenza contro i sanitari

Da oggi è in vigore la Legge sulla Violenza contro i sanitari. Ieri, lunedì 24, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Dl 137/'24, così come modificato nel corso dell'esame parlamentare. A tal proposito ricordiamo che nell'articolo 1 rispetto al testo giunto in Parlamento, si estende l'ambito di applicazione delle sanzioni previste per le lesioni procurate agli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie, al personale che svolge servizi di sicurezza complementari e, si introduce la fattispecie di danneggiamento di cose destinate al servizio sanitario o sociosanitario con violenza alla persona o con minaccia. Nell'articolo 2 si prevede l'arresto obbligatorio in flagranza e l'arresto in flagranza differita per i delitti di lesioni personali commessi nei confronti di professionisti sanitari, sociosanitari e dei loro ausiliari, nonché per il reato di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. Si prevede, inoltre, l'applicazione del procedimento con citazione diretta a giudizio per il reato di danneggiamento.

Offriamo di seguito un'analisi dettagliata della nuova legge:

- Lesioni personali a pubblico ufficiale e danneggiamento strutture sanitarie (art. 1):
 - Lesioni a personale sanitario e guardie giurate complementari: Si estendono le sanzioni previste nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, anche ai servizi di sicurezza complementare. La reclusione prevista è da due a cinque anni, che può arrivare a otto-sedici anni in caso di lesioni gravi o gravissime.
 - Sanzioni danneggiamento strutture sanitarie: si modifica l'articolo 635 del codice penale sanzionando in maniera più grave la condotta di danneggiamento nell'ipotesi in cui questa sia posta in essere all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia. Ai fini della configurazione del reato è necessario che il soggetto distrugga, disperda, deteriori o renda, anche solo parzialmente, inservibili le cose mobili o immobili altrui esistenti all'interno delle predette strutture o comunque destinate al servizio sanitario o sociosanitario. Il fatto è punito con reclusione da uno a cinque anni e multa fino a 10.000 euro, aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite.
- Arresto obbligatorio in flagranza e arresto in flagranza differita (art. 2):
 - Arresto in flagranza: si estende le fattispecie di arresto obbligatorio in flagranza di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, ricomprendendovi anche quelle condotte che si concretizzano in atti di violenza che cagionano lesioni personali ai professionisti sanitari (583-quater, secondo comma, del codice penale) o che producono danni ai beni mobili e immobili destinati all'assistenza sanitaria, con la conseguente compromissione del servizio pubblico erogato dalle strutture (635, quarto comma, del codice penale).
 - Arresto in flagranza differita: con la modifica all'articolo 382-bis del codice di procedura penale, si introduce il comma 1-bis al fine di prevedere l'applicabilità dell'arresto in flagranza differita nei casi di delitti non colposi per i quali sia stabilito l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o sociosanitarie, in danno ai soggetti lì operanti e alle cose così come individuati dalla norma. Si prevede l'applicabilità dell'istituto nel caso in cui, per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica

o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, non sia possibile procedere immediatamente all'arresto del soggetto comunque identificato mediante la consultazione di documentazione videofotografica o altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di documentazione informatica o telematica. Ai fini dell'arresto in flagranza differita è necessario che la predetta documentazione attesti, in modo inequivocabile, la realizzazione della condotta criminosa e che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla identificazione del soggetto e, comunque, entro le quarantotto ore dalla commissione del fatto.

- Citazione diretta in giudizio: Si prevede l'applicazione del procedimento con citazione diretta a giudizio per il reato di danneggiamento di cui all'art. 635, quarto comma del Codice penale, come introdotto dall'art. 1 del presente provvedimento.
- Clausola di invarianza finanziaria (art. 3): La disposizione prevede che l'attuazione delle disposizioni previste nel presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Cordiali saluti
Ufficio comunicazione

